MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale dell'amministrazione civile - Direzione centrale per i servizi elettorali, 9 aprile 1998, MIACSE n. 20/98 , prot. 09802078, fascicolo 15600/4174

Decreto del Ministro dell'interno del 2 aprile 1998, recante "Regolamento concernente i criteri per la ripartizione del corpo elettorale in sezioni", emanato in attuazione dell'articolo 55, commi 6 e 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Disposizioni esplicative e direttive.

Di seguito alla circolare miacse n. 6/98 del 26 febbraio scorso, si rappresenta che è di prossima pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministro dell'Interno recante "Regolamento concernente i criteri per la ripartizione del corpo elettorale in sezioni", previsto dall'articolo 55, commi 6 e 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Tale regolamento - oltre a dettare criteri per l'adeguamento del numero degli iscritti in ciascuna sezione elettorale ai nuovi limiti (minimo 500 e massimo 1200 elettori per sezione) introdotti dal comma 6 del suddetto articolo 55 - persegue la riduzione del 30 per cento del numero delle sezioni a livello nazionale, da operarsi in sede di prima revisione semestrale utile, coincidente con quella che dovrà effettuarsi nel secondo semestre del corrente anno.
Si richiama l'attenzione delle SS.LL. sull'importanza della normativa in esame e sulla delicatezza della relativa fase attuativa; ed, invero, il necessario, rilevante contenimento della spesa - scopo fondamentale perseguito dal legislatore attraverso la radicale contrazione del numero delle sezioni elettorali – è obiettivo generale da considerare ineludibile.
La circostanza offre, peraltro, lo spunto per procedere anche ad una sostanziale razionalizzazione ed omogeneizzazione della distribuzione del corpo elettorale in sezioni, al fine di dare maggiore aderenza al principio costituzionale del suffragio universale e di rimuovere ogni ostacolo che, limitando di fatto la eguaglianza dei cittadini, impedisce la effettiva partecipazione di tutti alla organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Appare utile, in tale sede, procedere preferibilmente all'accorpamento di sezioni già attualmente ubicate nello stesso edificio; il suddetto decreto, tra l'altro, detta norme particolarmente vincolanti in tal senso.
Si sottolinea, peraltro, che i comuni interessati al turno autunnale di elezioni amministrative dovranno procedere alla relativa revisione straordinaria delle liste tenendo conto esclusivamente delle sezioni elettorali quali risultano alla chiusura della prima revisione semestrale del 1998, predisponendo parallelamente le proposte di contrazione delle sezioni che, come detto in precedenza, rientrano nell'ambito della seconda revisione semestrale del 1998 le cui variazioni produrranno effetti dal 1° gennaio 1999.
Premesso quanto sopra, per la migliore comprensione del suddetto decreto e allo scopo dell'uniforme, puntuale attuazione dei delicati adempimenti ivi prescritti, si reputa opportuno procedere, qui di seguito, ad una disamina dettagliata dell'articolato.
<u>Articolo 1</u>
- comma 1: in applicazione dei nuovi limiti, minimi e massimi, di iscritti in ciascuna sezione, - introdotti dall'articolo 55, comma 6, della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 - si prevede la necessità di procedere, in tutti i comuni, ad una nuova ripartizione in sezioni;
- comma 2: tale nuova ripartizione dovrà essere perseguita attraverso apposite proposte, elaborate dettagliatamente da tutti gli Uffici elettorali comunali in conformità alle prescrizioni del decreto, tese ad addivenire, tendenzialmente in ogni comune, alla riduzione minima del 30 per cento del numero delle sezioni. Gli Uffici, elettorali provinciali, ove necessario integrati da personale incardinato anche presso altri Uffici, dovranno svolgere quotidianamente, a far data dalla ricezione della presente circolare, attenta opera di vigilanza e coordinamento, avvalendosi anche delle funzioni ispettive in materia di elettorato attivo, tenuta e revisione delle liste elettorali. Si tenga presente che, qualora vi siano comuni nei quali risulti impossibile addivenire alla richiesta diminuzione del 30 per cento delle sezioni (prevedibilmente a causa del ridotto numero di elettori a fronte di un vasto territorio, oppure, ovviamente, in caso di enti con una sola sezione), tale situazione dovrà essere bilanciata (anche in conformità ai suggerimenti formulati dai suddetti Uffici elettorali provinciali) da una corrispondente maggior riduzione negli altri comuni ed in particolar modo nel capoluogo di provincia e nei centri più popolosi.
- comma 3: le suddette proposte dovranno pervenire agli Uffici elettorali provinciali improrogabilmente entro il 10 settembre 1998, affinché tali Uffici possano verificarne immediatamente la conformità ai criteri prescritti dal

decreto ed, in particolare, se sia stata raggiunta una contrazione totale delle sezioni, a livello di provincia, pari ad almeno il 30 per cento delle sezioni risultanti dalla prima semestrale del corrente anno.
- comma 4: entro e non oltre il 17 settembre 1998, le SS.LL. provvederanno a comunicare alla Direzione Generale dell'Amministrazione Civile - Direzione Centrale per i Servizi Elettorali del Ministero dell'Interno le singole proposte di ogni Ufficio elettorale comunale. In particolare, si prega voler trasmettere tra il 5 e il 17 settembre, non appena pervenuti i rispettivi dati (a mezzo telefax ai numeri 06/4883756 o 06/4744194, con quattro distinte comunicazioni relative rispettivamente a circa il 25%, 50%, 75% e a tutti i comuni della provincia) per ogni comune, il numero delle sezioni alla chiusura della prima revisione semestrale del 1998, l'entità numerica delle stesse risultante dalle proposte di riduzione formulate dalle Commissioni elettorali comunali, nonchè il numero degli elettori al 30 giugno 1998, ove tale ultimo dato non sia già stato comunicato per via terminale con la procedura della revisione semestrale stessa. Questa Direzione, ove necessario, rappresenterà alle SS.LL., limitatamente alle province in cui la contrazione totale del numero delle sezioni non risulti pari ad almeno il 30 per cento, la necessità di promuovere le iniziative ritenute opportune al fine di rispettare il dettato normativo.
Articolo 2
- comma 1: viene fissata una media comunale minima di elettori per sezione modulata in dipendenza dell'entità demografica dell'ente; ogni Ufficio elettorale comunale, nel predisporre le proposte, dovrà attenersi rigorosamente a tale prescrizione, al fine di addivenire ad una media complessiva di elettori per sezione superiore o pari a quella prescritta dal presente comma, anche se ciò comporta una riduzione del numero delle sezioni superiore al 30 per cento a livello comunale. L'eventuale minor numero di iscritti nelle sezioni ubicate in frazioni o in zone aventi minor densità abitativa verrà opportunamente bilanciato con l'inserimento di un maggior numero di elettori nelle sezioni localizzate in quartieri più densamente popolati. Ovviamente, al fine di rispettare doverosamente anche le prescrizioni contenute nei successivi articoli 3 e 4 del decreto in esame, alcuni comuni - in particolare, ad esempio, quelli aventi da 2001 a 40.000 abitanti con molte sezioni ubicate nei medesimi fabbricati - dovranno superare largamente la media minima di elettori per sezione prevista dalla disposizione di cui trattasi.
- comma 2: potrà derogarsi a quanto prescritto dal presente comma qualora l'ampiezza territoriale del comune, la difficile viabilità, la mancanza di mezzi pubblici di trasporto, rendano difficoltoso il concreto esercizio del diritto di voto. Analoga deroga potrà operarsi anche nel caso in cui l'ente, per l'elevato numero di elettori residenti all'estero, in applicazione del presente comma superi la media comunale di 1200 elettori per sezione.
Articolo 3
- comma 1: giova ribadire che, al fine di garantire a tutti l'effettivo esercizio del diritto di voto, non devono, in ogni caso, frapporsi ostacoli di alcun genere al concretarsi di tale diritto: la doverosa riduzione del numero delle sezioni dovrà pertanto comportare, nei limiti del possibile, un minimo aumento della distanza fra abitazioni degli elettori e seggi. Ciò si otterrà provvedendo ad accorpare le sezioni già ubicate nel medesimo fabbricato e - solo ove strettamente necessario al fine di rispettare le prescrizioni del presente decreto - unificando sezioni localizzate in diverse sedi.
- comma 2: in caso di fabbricati in cui siano attualmente già ubicate due sezioni, queste devono inderogabilmente essere accorpate, qualora il numero totale degli elettori iscritti in esse non superi i 1.200.
- comma 3: in sede di applicazione del presente comma, dovrà calcolarsi il totale degli elettori delle sezioni già ubicate nel medesimo fabbricato, provvedendo ad accorpare le sezioni stesse in numero tale da addivenire ad una media di elettori per sezione il più possibile vicina a 1.000. (Esempio: il numero totale di elettori di 7 sezioni ubicate nel medesimo fabbricato è 3.900: le sezioni dovranno ridursi a 4 con una media di 975 elettori per sezione, più vicina a 1.000 rispetto alla eventuale media di 1.300 elettori che si avrebbe in caso di riduzione a 3 sezioni). Tale norma non si applica nei casi previsti dai primi due commi del successivo articolo 4.
Articolo 4
- comma 1: Le sezioni aventi sede in zone o quartieri ad alta densità abitativa, con viabilità non disagevole, dovranno avere - salvo deroghe particolari che devono essere ampiamente motivate nell'ambito della proposta dell'Ufficio elettorale comunale - un numero di elettori non inferiore a 1.000. Anche nel caso di più di due sezioni ubicate nel medesimo fabbricato, previsto dall'ultimo comma dell'art. 3, qualora si tratti di zone di notevole densità demografica e sufficiente viabilità, si applica senz'altro la presente disposizione.
- comma 2: la norma introduce la possibilità di derogare al limite massimo di 1.200 elettori per sezione; si individua, come tipica fattispecie che giustifica "ipso iure" la deroga, quella dei quartieri a maggior densità abitativa dei comuni capoluogo di provincia. Tale deroga, tuttavia, è ammissibile anche in tutti i casi in cui, per esigenze locali, lo si ritenga opportuno alfine di raggiungere la riduzione delle sezioni prevista dal decreto. Si

ritiene opportuno suggerire, peraltro, che si proceda alla concentrazione di un notevole numero di elettori soprattutto nelle sezioni in cui risultano iscritti molti cittadini residenti all'estero.
- comma 3: contrariamente a quanto previsto dal precedente comma per il superamento del limite massimo di elettori, il numero di iscritti in una sezione può essere inferiore a 500 - oltre che ovviamente nei comuni aventi un numero di elettori inferiore a 500 - esclusivamente in casi del tutto eccezionali in cui sia assolutamente necessario derogare a tale limite al fine di garantire la possibilità di esercitare il diritto di voto. Quanto sopra, può verificarsi in caso di distanza rilevante tra abitazioni e seggi o di viabilità molto carente ed assenza di mezzi pubblici sufficienti.
Si rammenta che, anche nei suddetti casi e con ovvia eccezione dei comuni aventi un numero di elettori inferiori a 50, il numero di iscritti per sezione non può essere comunque inferiore a 50, ai sensi del comma 3 del citato art. 34 del D P.R. n. 223/67.
Articolo 5
- comma 1: si richiama la particolare attenzione delle SS.LL. affinché vigilino al fine del pieno rispetto della disposizione di cui trattasi da parte degli Uffici elettorali comunali; nessuna sezione elettorale, infatti, dovrà comprendere elettori di un diverso collegio elettorale per l'elezione della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica o del Consiglio provinciale, nonché di una diversa circoscrizione di decentramento comunale. Quanto sopra, risulta assolutamente indispensabile al fine di assicurare la regolarità delle consultazioni elettorali.
- comma 2: uguale attenzione ed ogni specifica consentita azione dovrà essere svolta affinché gli Uffici elettorali comunali prevedano, nella proposta di revisione di cui trattasi, l'ubicazione del maggior numero possibile di sezioni in edifici che non svolgono attività scolastica. Al riguardo, si richiamano i criteri di scelta dei locali sede di seggio dettati da questa Direzione con circolare del 20 giugno 1994, n. 164, che, limitatamente ai suddetti criteri, deve considerarsi parte integrante delle presenti istruzioni.
Articolo 6
- comma 1: predisposte sulla base delle prescrizioni dettate dal decreto in esame e dalla presente circolare, le proposte degli Uffici elettorali comunali - eventualmente modificate a seguito dei suggerimenti formulati dalle SS.LL. al fine di perseguire l'obiettivo della riduzione del 30 per cento delle sezioni a livello provinciale - formeranno oggetto della deliberazione delle rispettive Commissioni elettorali comunali prevista dall'art. 35 del D.P.R n. 223/67 (entro il 10 ottobre prossimo, operandosi nell'ambito della seconda semestrale del 1998). Successivamente, si procederà a tutti gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge per la revisione semestrale delle liste elettorali.
Articolo 7
- comma 1: la disposizione prevede che le Commissioni elettorali circondariali, in sede di approvazione delle nuove liste di sezione e delle variazioni a quelle delle sezioni preesistenti, debbano anche verificare la conformità alla legge 27 dicembre 1997, n. 449, e al decreto di cui trattasi delle delibere delle Commissioni elettorali comunali previste dal precedente articolo 6. Qualora tale verifica dia esito negativo, le Commissioni elettorali circondariali rinvieranno le delibere concernenti le nuove suddivisioni in sezioni alle Commissioni elettorali comunali; queste ultime, conseguentemente, dovranno provvedere ad effettuare, in occasione della prima revisione semestrale del 1999, la riduzione delle sezioni in piena conformità con quanto prescritto dalla legge e dal decreto ministeriale, nonché in armonia con le eventuali osservazioni formulate dalle Commissioni elettorali circondariali e con le direttive appositamente impartite dalle SS.LL..
- comma 2: al fine di dirimere ogni eventuale dubbio in materia, si chiarisce che, anche nel caso in cui le Commissioni elettorali circondariali rinviino gli atti relativi alla riduzione delle sezioni alle competenti Commissioni elettorali comunali, vengono fatte salve le variazioni da apportare sulle liste in seguito alla "ordinaria" revisione semestrale, da operarsi tenendo conto, ovviamente, delle sezioni quali risultano dalla prima revisione semestrale del 1998.
Articolo 8
- comma 1: alla conclusione del procedimento di revisione delle sezioni elettorali, la composizione numerica dell'albo "a sorteggio" degli scrutatori (comprendente, ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 marzo 1989 n. 95, un numero di nominativi quattro volte superiore al numero di scrutatori da nominare nel comune e, quindi, complessivamente pari al numero delle sezioni per sedici, dovendosi nominare quattro scrutatori per sezione) ovviamente non risulterà più congrua, essendo strettamente correlata al numero delle sezioni stesse. Poiché la normativa vigente non consente di operare una revisione totale dell'albo stesso, si procederà alle cancellazioni previste dall'art. 5 della legge n. 89/85, come modificato dalla legge n. 53/90, senza provvedere alla successiva sostituzione delle persone cancellate: ciò, sino a quando l'albo non sarà ridotto al prescritto numero di iscritti.

Allegata alla presente, si trasmette copia del regolamento in oggetto e si fa riserva di, far conoscere tempestivamente gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Si prega voler cortesemente comunicare la presente ai Presidenti le Commissioni elettorali circondariali e comunali, ai Sindaci, ai Segretari comunali ed alle forze politiche locali, vigilando sul corretto adempimento delle prescrizioni contenute nel decreto in oggetto e nella presente circolare.